

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **BALDINI**, **GAUDIO** e **MAZZOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 13 OTTOBRE 1972

Modifica al decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, e alla legge 27 aprile 1962, n. 231, concernenti la assegnazione degli alloggi di tipo popolare ed economico

ONOREVOLI SENATORI. — In sede di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificato dalla legge 27 aprile 1962, n. 231, talune norme hanno dato luogo a sfavorevoli casi proprio in danno delle persone meno abbienti che si intendeva invece agevolare dando loro una definitiva abitazione ad equo prezzo.

Infatti, qualora gli assegnatari degli alloggi suddetti, per qualsiasi evento, anche da causa eccezionale, non abbiano potuto pagare tempestivamente le rate di riscatto, gli enti costruttori, come l'INCIS, procedono alla dichiarazione di decadenza dall'assegnazione dell'alloggio con emissione di ordinanza esecutiva di sfratto.

Impiegati e pensionati dello Stato, che hanno speso quasi tutta la loro esistenza al servizio del Paese e si trovano nelle notorie condizioni economiche, sono costretti

a fare debiti per saldare il dovuto ed evitare lo sfratto, senza però vedere ripristinata la loro condizione di cessionari degli alloggi, tantomeno quella primitiva di inquilini, creando in tal modo l'assurda e illogica situazione di una occupazione degli alloggi non regolata da alcun titolo.

Inoltre, mentre gli assegnatari di alloggi costruiti in base ad altre leggi dai vari enti statali (INA-Casa, GESCAL, IACP, eccetera), vengono subito intestati nella proprietà (per gli alloggi ABILAG non viene nemmeno chiesto interesse sul prezzo dilazionato!) e hanno facoltà di rivenderli dopo cinque anni dall'acquisto, i soggetti alle norme in esame hanno divieto di rivendita prima di 10 anni, se hanno pagato l'intero prezzo in unica soluzione, e prima di 15 anni quando il pagamento è dilazionato. E ciò prescindendo dal fatto che nessuno di essi potrà mai più avere assegnata una seconda abitazione.

D'altra parte, forse per errore nella stesura della legge, tali divieti di rivendita sembrano non più sussistere, in base all'articolo 8 della legge 27 aprile 1962, n. 231, laddove l'assegnatario rinunci alla dilazione e paghi l'intero prezzo, in quanto viene a trovarsi in una situazione non più prevista dalle norme in vigore.

Indubbiamente si sono seguiti principi che non rispondono a concetti di uguaglianza sociale perchè, anche nell'ambito del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 2, si sono gravati dell'oneroso divieto di rivendere prima di 15 anni soltanto i più poveri che non potevano pagare subito l'intero prezzo. Il fatto colpisce soprattutto i dipendenti civili e militari dello Stato che, a differenza delle altre categorie di lavoratori, sono facilmente soggetti a trasferimento di città col più grave danno economico. Infatti essi, vietando la legge l'assegnazione di un secondo alloggio, nemmeno in permuta di quello avuto, che non possono alienare, restano legati da interessi a sedi spesso lontane, con rendite locative irrisorie non compensanti le spese, trattandosi di alloggi popolari di vecchia costruzione privi di ogni *confort*.

Il provvedimento mirava ad evitare eventuali speculazioni sulla rivendita ma, a prescindere che la norma avrebbe dovuto essere eguale per tutti, non si vede quale speculazione sussista nell'alienare l'alloggio divenuto un peso infruttifero causa proprio il trasferimento imposto dallo Stato al suo dipendente per ragioni del pubblico servizio, tanto più che queste persone debbono procurarsi nella nuova sede una casa a prezzi di libero mercato.

Simili gravi disparità di trattamento tra cittadini aventi identici diritti vanno giustamente eliminate, anche in vista delle attuali direttive di riunione di tutte le norme ed istituti interessati all'edilizia economica popolare.

Si è predisposto pertanto l'unito disegno di legge che, nel regolare in modo migliore la materia, consentirà non soltanto di sanare infelici situazioni, ma anche la pronta acquisizione agli enti di Stato di somme lungamente dilazionate permettendone l'immediato reinvestimento per la costruzione di nuove abitazioni economiche.

Il disegno di legge proposto non comporta alcun aggravio al bilancio dello Stato.

DISEGNO DI LEGGE**Art. 1.**

Gli assegnatari di alloggi costruiti dallo Stato o col contributo dello Stato, tuttora residenti negli alloggi medesimi, i quali alla data di entrata in vigore della presente legge siano incorsi nella decadenza di cui all'articolo 9, terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, potranno conservare il diritto al riscatto dell'alloggio qualora entro tre mesi dalla comunicazione dell'importo degli arretrati dovuti e degli interessi legali maturati ne facciano il totale pagamento.

Art. 2.

Gli assegnatari decaduti dal riscatto per morosità, tuttora residenti negli alloggi medesimi, che non intendano regolarizzare la loro posizione ai sensi del precedente articolo 1, hanno diritto a continuarne l'occupazione a titolo di locazione, dietro corresponsione di equo canone.

Art. 3.

Le norme dell'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 17 gennaio 1959, n. 2, modificate dall'articolo 8 della legge 27 aprile 1962, n. 231, sono abrogate e sostituite dalle seguenti:

« Gli assegnatari degli alloggi non possono alienare a qualsiasi titolo, anche parzialmente, l'alloggio acquistato prima di cinque anni dalla data di originaria assegnazione in riscatto.

Nel caso di pagamento dilazionato del prezzo di acquisto l'alloggio non potrà essere rivenduto, anche trascorsi i cinque anni di cui al precedente comma, qualora non venga prima pagato l'intero residuo prezzo dovuto.

Sono nulli di pieno diritto i contratti stipulati in violazione del presente articolo ».